

Enrico Spagnesi

L'Italia “semenzaio di nazioni” (Sismondi)

(A proposito di Lorenzo Tanzini, *A consiglio*.

La vita politica nell'Italia dei comuni, Roma-Bari, Laterza, 2014)

L'Italia, dopo esser stata lungo tempo una debole e mal difesa provincia dell'Impero romano, diventò non già una nazione ma un semenzaio di nazioni. Ogni sua città fu un popolo libero e repubblicano.

Tale la professione di fede che si legge nelle pagine introduttive dell'*Histoire des Républiques italiennes du moyen âge*, pubblicata a partire dal 1807 dallo storico e economista svizzero Jean Charles Léonard Simonde, il celebre Sismondi¹. La questione dell'“origine della democrazia” fa da sfondo al libro di Lorenzo Tanzini che intende ricostruire le procedure consiliari in uso nel medio evo, e subito il lettore viene avvertito della forte presenza, nella storiografia ottocentesca, di “speranze risorgimentali” volte a “rivestire di plausibilità storica le incerte testimonianze altomedievali” che si voleva riallacciassero le fila delle assemblee cittadine ai collegi decurionali dei *municipia* romani².

Absolutamente doveroso ricordare questa posizione eccessiva, anche stimolata, allora, dalla considerazione di provvedimenti famosi e discussi come i fiorentini *Ordinamenti di giustizia*, che saranno giudicati da Gino Capponi “leggi disuguali” volute dai popolani, profondamente “ingiuste, dove le ire servivano di fonte al diritto”³.

Nella presente rassegna non potrò ovviamente soffermarmi sui numerosi aspetti d'un'opera che propone pressoché in ogni pagina spunti di riflessione. In generale, può dirsi fosse necessaria una ricognizione come questa, per unire le molte indicazioni provenienti dalle ricerche capillari svolte in tempi recenti su tanti Comuni italiani alle notizie già raccolte dai nostri predecessori, ben spesso senza essere adeguatamente e passionatamente interpretate.

Si dà inizio alla serie delle ricognizioni con un documento dovuto al mitico vescovo di Pisa, quel Daiberto che sarà animatore e protagonista della prima crociata, e negli anni 1088-92 mediatore tra le fazioni cittadine per giungere al cosiddetto “lodo sull'altezza delle torri”. Del quale s'è parlato come della “prima carta costituzionale del comune”: definizione magari un po' enfatica, eppure basata sui testuali riferimenti al “comune consiglio della città”, e anche confermata dalla posteriore collocazione delle riunioni dei consoli e della cittadinanza *in curia marchionis*, cioè nello spazio prima occupato dagli ufficiali del potere centrale. Da allora, nel corso del XII secolo

¹ Cito la *Storia delle repubbliche italiane nel medioevo* dall'ediz. a cura di S. Lener, Roma 1968, (basata sulla traduzione datata Italia 1817), I, p. 51.

² Tanzini, p. 12. In seguito, ci si riferisce a tale libro con l'indicazione delle sole pagine.

³ S. Raveggi, *Fortuna degli Ordinamenti nella storiografia dell'Ottocento e del Novecento*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, Firenze 1995, p. 20.

s'infittiscono le testimonianze della presenza di assemblee 'di popolo' nelle città, da Genova a Venezia, da Pistoia a Piacenza, non regolari, certo, convocate al bisogno dal suono delle campane: ma importanti agli occhi di tutti. Non è un caso, evidentemente, che Rahevino facendo la cronaca della dieta di Roncaglia del 1158 sottolinei la proibizione imperiale delle riunioni indicate come "conventicole"⁴.

Ricordate le non moltissime ma significative certezze in merito, il ricercatore si pone in traccia di quanto potrebbe costituire la preistoria di tali consultazioni popolari, indagando nelle varie direzioni, proposte dagli storici antichi e moderni, orientate in prevalenza verso precedenti romani o germanici; oppure francamente poco considerate. Due appaiono molto interessanti. La prima potrebbe chiamarsi, per intendersi, "feudale", rinviando al giuramento di fedeltà prestato dal vasso al signore, dove si menziona l'obbligo di prestargli *auxilium et consilium*: un lessico che sembra conservato negli ambienti dei maggiorenti cittadini, dai quali, seppur non tutti appartenenti al ceto dei *milites*, era sentita doverosa la fedeltà "a quella nuova forma di 'signore' della città che era il comune". La seconda rinvia al mondo ecclesiastico, oggi modellato gerarchicamente, ma nel pieno medioevo abituato invece alle decisioni collettive a partire dalle strutture del monachesimo, alla *regula* del cui padre in occidente, San Benedetto, è stato riconosciuto un valore senz'altro 'costituzionale'. L'abate deve convocare i frati e ascoltarli ogni volta si prospetti una questione importante, anche se poi le loro opinioni saranno accuratamente soppesate prima di fare numero; la decisione sarà ufficialmente "unanime". Il sistema viene adottato anche nei capitoli delle cattedrali per la scelta del vescovo; e quando la Chiesa si rinnova per merito di Gregorio VII, allo stile di vita dei monasteri si guarda come indiscutibile modello da applicare quanto più possibile; il modo di giungere ai concreti provvedimenti con il consiglio di tutti si vede applicato a Milano, quando sorge la pataria, e a Clermont-Ferrand, alla proclamazione della crociata. Poi, si diffonde dappertutto, coadiuvato sul piano teorico da un assioma tratto, come tanti altri giuridici, dalla normativa giustiniana 'riscoperta' a Bologna, ovvero il famoso principio *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*, in origine legato a faccende private di tutela, ma genialmente applicato, da Innocenzo III in poi, a contesti istituzionali d'ogni livello⁵.

Quest'aspetto canonistico sollecita sul tema un piccolo *excursus*, minuscolo rispetto al bisogno che avrebbe d'un'illustrazione sufficiente da sola a riempire un altro consistente volume. Si intravede attraverso l'accenno al problema, fatto dal Tanzini, l'universo del Cristianesimo, e il configurarsi della Chiesa come ordinamento giuridico, un ruolo di fondamentale rilievo nell'impatto che essa era destinata ad avere con la storia. Ovviamente ne fa parte il disciplinare dei procedimenti di scelta. E a questo proposito basta ripercorrere un magistrale saggio di Paolo Grossi perché si schiuda davanti ai nostri occhi il panorama dipinto dall'antica patristica e dai primi concili, quello della *societas christiana* dove, trovando origine nella sacra scrittura, si sviluppa la

⁴ Pp. 4-10; a proposito delle parole del biografo del Barbarossa, si denuncia come "spregiativo" il termine, allusivo alle "embrionali assemblee" cittadine; in effetti esso si vede usato nel senso di *conventio prava*, e riservato molte volte ai gruppi non in linea con l'ortodossia religiosa, quando non addirittura connessi al *crimen maiestatis*.

⁵ Pp. 16-19.

dottrina dell'unanimità canonica⁶. Strettamente collegata al concetto di *corpus*, raggiunto dalla Chiesa-istituzione retta da norme divine ed inderogabili; ed espressa attraverso il rigore della disciplina e l'organizzazione gerarchica. Poiché la Chiesa è tale se unita; dev'essere unanime *quasi unam animam habens*. L'unanimità “non è la somma di tanti voti, ma il voto del corpo morale; è la voce stessa, spirituale e teologica, prima ancora che giuridica, dell'unità del *collegium*”⁷.

La 'parte' è vista nella sua naturale opposizione alla *reductio ad unitatem*, e dunque all'esistenza stessa del *corpus*: e tuttavia il pensiero unanimitario deve fare i conti con le tendenze provenienti dalla normativa conciliare, dove fin dai primi tempi “affiorano accenni maggioritari” e riferimenti alla prevalenza numerica⁸. Quando viene ‘riscoperto’ e applicato come generale il principio *quod omnes tangit* (per inciso, già presente nella patristica del VI-VII secolo), la concezione puramente ierocratica deve cedere, per così dire, davanti a “un filone di pensiero che corre parallelo e indipendente da quello unanimitario”, per ragioni di natura politica, aprendo la coesistenza, da non intendersi come competizione, tra i principi dell'*unanimitas*, della *sanior pars*, della *maior pars*⁹.

E dunque vanno tenuti presenti tali inizi e riferimenti in territorio canonistico, quasi un *leitmotiv*, che ci aiuta a capire lo sviluppo dei consigli dei Comuni medievali. L'esperienza comincia nello stesso momento in cui essi nascono, e si devono risolvere quei problemi di rappresentanza e di funzionamento che oggi a noi suonano familiari, ma che si presentavano specialmente ardui al primo configurarsi: per creare una figura inedita, quella del consigliere, inteso come un vero e proprio ufficiale. Sappiamo di precoci attestazioni toscane, in periodo consolare, da Pistoia a Siena, da Firenze ad Ascoli, e durante il tredicesimo secolo il profilo urbano venne ad essere caratterizzato da *palatia Communis* talora imponenti, o comunque sempre dalla presenza ben riconoscibile¹⁰.

La fase podestarile del Comune offre un cambiamento decisivo, se non di forma, di sostanza, in quanto le vecchie competenze delle assemblee risultano potenziate dalla collaborazione con un forestiero di grande capacità tecnica, in grado di stringere in documenti e statuti le decisioni di governo e gli assetti istituzionali; esiste un ristretto consiglio di credenza, ma si verifica anche la tendenza a rendere responsabile degli atti ogni singolo consigliere della *concio* maggiore, e in questo senso parlano i lunghi elenchi di sottoscrittori dei documenti pubblici più impegnativi. A qualche intellettuale, come Boncompagno da Signa, l'andazzo non va proprio giù, le assemblee gli paiono ammassi incontrollabili di personaggi vocianti in cerca di notorietà; e tuttavia le sue pesanti critiche sono testimonianza indubitabile della passione dei cittadini per le attività del Comune, al pari delle raccomandazioni indirizzate a un podestà nel trattato anonimo intitolato *Oculus pastoralis*, nonché dei precetti diffusamente illustrati da Giovanni da Viterbo, in uno dei più celebri manuali dedicati al ‘reggimento’

⁶ P. Grossi, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, ora in Id., *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappiè, Milano 2013, qui p. 75.

⁷ *Ivi*, p. 83.

⁸ *Ivi*, pp. 97-98.

⁹ *Ivi*, p. 101 ss.

¹⁰ Pp. 22-23.

podestarile¹¹. Siamo tuttavia sul piano della teoria, l'ottica prescelta è quella dei doveri morali legati alla professione. Per capire quanto accadeva nella realtà dobbiamo rivolgerci alla regolamentazione statutaria, ricca di dettagli ma non sappiamo quanto applicata, specie allorché mancano le verbalizzazioni delle sedute; e (anche a questo proposito) gettare un attento sguardo su un angolo della storia nazionale un po' defilato ma non per questa dimenticanza meno glorioso e importante, cioè sull'universo dei formulari notarili. Oggetto d'una corposa citazione del Tanzini è l'opera di Ranieri da Perugia dove sono specificati i requisiti indefettibili d'un'esatta redazione dei verbali, con istruzioni precise sulla maniera di scrivere, che dev'essere "sintetica e chiara", e badare a riferire bene le decisioni, non le chiacchiere dei consiglieri. Proprio a quegli stessi anni, la prima metà del '200, risalgono i documenti più antichi relativi alle riunioni dei consigli conservati nei nostri archivi, a cominciare da San Gimignano (per quelli del podestà, 1232), ed è lecito pensare che i professionisti della scrittura siano intervenuti per dare regole alla congerie di documenti che si andava profilando via via che s'allargava la sfera d'azione del Comune¹².

Aggiungo: anche a causa dell'acquisto di 'terre nuove'. Chissà quale messe d'osservazioni e di notizie verrebbe fuori da un'indagine dedicata a Rolandino e compagni: per esempio, esiste un trattatello dove il principe dell'*ars* notarile si preoccupa d'indicare ad un novizio tabellone inviato in contado quali e quanti libri, a cominciare da quello *reformationum*, deve allestire, al contempo fornendogli una traccia di stesura di qualche atto¹³; del resto, autorevoli letterati come Albertano da Brescia e Brunetto Latini avevano provveduto a prospettare lo "stare in consiglio" come un autentico "dovere collettivo dei cittadini"¹⁴.

Di notai si parla ancora, nel capitolo dedicato al rapporto tra cittadini e consigli. Tema delicatissimo e problematico, divisibile in settori: del diritto a partecipare, del come stare in consiglio, del momento degli interventi parlati, delle modalità di deliberazione. Tutto sottoposto ai capricci d'una documentazione pressoché casuale e certo insufficiente a rispondere alle nostre domande, prefigurando dunque ricerche aperte a deduzioni e ipotesi. All'interno della trattazione, cogliamo la grande abilità del Tanzini nel mettere a frutto i dati: si va dalle notizie poco o punto note e utilizzate, come quella del giurista impegnato a difendere la regolarità delle sedute della Società delle spade bolognese, e quella della puntigliosa richiesta di verifica dell'effettiva cittadinanza pisana di quanti intendevano dichiarare la dedizione della città a un signore straniero; fino ai documenti da lui stesso scovati in archivio, come l'eccezione d'assenza del 'numero legale' in un'importante seduta del consiglio di Reggio Emilia¹⁵. Dati da integrarsi, mi sembra, con i risultati di ricerche volte specificamente all'individuazione dell'invalidità giuridica delle varie *provisiones* comunali: come per esempio succedeva a Bologna nel 1245, con le severe norme statutarie riguardanti

¹¹ Pp. 29-39.

¹² Pp. 47-49.

¹³ Si allude al *De officio tabellionatus in villis vel castris operando tractatus*, edito tra gli scritti rolandiniani nella *Summa* giuntina del 1546 (ristampa anastatica Sala Bolognese 1977), alle cc. 474v-475v.

¹⁴ Pp. 52-54.

¹⁵ Pp. 87-90.

l'elezione dei dodici anziani, o dei consigli di credenza¹⁶.

Un punto di svolta facile da individuare è costituito dal grande lavoro teorico di san Tommaso; ma all'interno dell'immenso *corpus* del pensatore d'Aquino lo sguardo del Tanzini s'appunta sul discepolo, confessore e *defensor sanctitatis* Tolomeo da Lucca, e sulla continuazione-manipolazione da lui fatta del *De regimine Principum* del maestro. Perché tale opera non poteva non essere influenzata dalla realtà cui attivamente partecipava nelle istituzioni ecclesiastiche e laiche, e che portava alla trasformazione dell'originaria opzione della monarchia in un'appassionata difesa "dell'eccellenza morale dei regimi repubblicani"¹⁷. Ma si tratta solo d'una premessa necessaria a meglio capire le grandi trattazioni teoriche dovute a Marsilio o a Bartolo. Nel *Defensor pacis* le idee espresse da Aristotele circa il governo della *polis* vengono rilette alla luce dell'esperienza attuale, ch'era quella d'un'ampia partecipazione popolare alle proposte decisionali del gruppo ristretto "di politici avvertiti e competenti che elaborano le leggi"¹⁸. Una posizione analoga si rileva nel pensiero del giurista di Sassoferrato, decisamente favorevole all'assimilazione dei consiglieri ai *decuriones* romani, delegati dal popolo alla gestione delle leggi: un giudizio formulato in ancor più limpido modo da Alberico da Rosciate a proposito del come una città deliberi i propri Statuti¹⁹. A dispetto delle chiare venature di 'democrazia' indicate, nella pratica assembleare quotidiana veniva affermandosi il sistema delle deleghe al governo, per cui i testi normativi non avevano la possibilità d'essere vagliati dal consiglio, oppure la funzione di questo restava impedita dal vortice delle clausole derogatorie. C'era chi criticava certe manifeste incoerenze, e chi approvava la capacità d'adeguare le norme alle emergenze del momento; in ogni caso era manifesta la crisi dei consigli, con una duplice causa. Non solo perché succedeva che il signore trovava più favorevole rivolgersi a commissioni ristrette, come spesso si verificava, oppure direttamente alla piazza, come l'Albornoz nello Stato della Chiesa; ma soprattutto per la metamorfosi sociale che rendeva il consiglio sempre meno luogo di decisioni e sempre più simbolo di prestigio per chi riusciva a farne parte. A qualche storico che giudica il formarsi di oligarchie in termini di fallimento della politica di defeudalizzazione si può obiettare la "familiarità con le faccende del potere" acquisita in varie maniere. Viene dimostrata, al vertice, da umanisti-statisti come il cancelliere fiorentino Leonardo Bruni, ma anche, in basso, dagli innumerevoli personaggi che giustamente ritenevano d'essere rivestiti di dignità e d'onore per il solo fatto d'essere componenti di qualcuna delle assemblee cittadine²⁰.

Ad emblema della situazione trecentesca viene presentata la vicenda della signoria carrarese su Padova, perché più volte i consigli comunali furono convocati ad esprimere un parere sulle scelte politiche concernenti il governo. Il signore s'accreditò di rispetto delle istituzioni esistenti, ma è chiaro che il panorama di molte città si riempiva di figure di *domini* non sempre in modo altrettale disponibili. Le intricate

¹⁶ Cfr. M. Rosboch, *Invalidità e statuti medievali. Pisa, Bologna, Milano e Ivrea*, Roma 2003, pp. 125-127: nel secondo caso, ci si riferisce alla ineleggibilità dei banditi.

¹⁷ P. 114.

¹⁸ P. 119.

¹⁹ Pp. 122-123.

²⁰ Pp. 154-162.

vicissitudini di alcuni famosi centri urbani sono analizzate da questo punto di vista: Bartolo esclamò *hodie Italia est tota plena tyrannis*²¹, giudizio finale riassuntivo di anni, e in qualche caso di secoli, di lente scalate al potere da parte delle famiglie di maggiori e pronte all'ubbidienza solo di facciata nei confronti delle vecchie magistrature e istituzioni. Anche qui va dato atto all'ottica scelta dal Tanzini d'aver permesso d'analizzare in modo nuovo certi aspetti di tal problema (di bibliografia sterminata), cioè della trasformazione del Comune in Signoria, confermando in sostanza il giudizio di quegli storici odierni che tendono a mettere in luce “gli aspetti consensuali della progressiva evoluzione in senso signorile dei regimi cittadini”; frutto, anche “di deliberazioni assembleari abilmente pilotate”²². Dalla ricognizione emergono aspetti molto interessanti per inquadrare quesiti cui non è facile rispondere, come la sorte di consigli in apparenza deprivati delle loro funzioni, e la loro sostituzione con organi adiutori della signoria, dalle competenze oscillanti tra l'ambito consultivo di assessori del principe e di presentatori-giudici di suppliche e di grazie. Sintomi della ricerca d'un equilibrio politico nuovo²³.

Nell'ottavo capitolo troviamo una ricognizione inconsueta, ma necessaria, dal titolo “I consigli degli altri”, della diffusione europea delle assemblee dei cittadini. Si scopre così quanto fosse ampio il fenomeno, da una parte all'altra del continente. Non c'è da meravigliarsi, certo, di vedere manifestazioni di delibere consiliari nella Francia meridionale, o nel *Regnum*, o nella Castiglia, o nei territori renani, sul principio del '200. Si tratta di regioni dove è possibile osservare l'influenza profonda del diritto romano, che accompagna e guida la formazione d'istituzioni talora molto simili a quelle presenti al di qua delle Alpi. Esempi istruttivi di governi consolari e podestarili sono presenti nel Midi, almeno fino a che non divenne massiccio l'intervento del re o dei conti di Provenza, a bloccare la configurazione d'un'autentica città-stato. E questo in sostanza differenzia l'evoluzione osservabile nelle nostre e nelle altrui esperienze.

Nel tardo medioevo prendono corpo due linee di sviluppo divergenti, da un lato la crescita della partecipazione alle assemblee, come nelle aree germaniche, britanniche e fiamminghe, dall'altro il predominio delle oligarchie, come in Francia e in Spagna; qui, in particolare, al di là dell'apparente ‘democrazia’ di alcune forme di autoamministrazione, il potere è in mano alle élites di derivazione urbana o aristocratica, magari disposte a fondersi in virtù dei comuni interessi²⁴. Evidenze sono riscontrabili nel ceto dei cosiddetti *ciudadans honrats*, che nelle regioni maggiori della penisola iberica aveva messo in atto, durante il Trecento, meccanismi cooptativi sconfitti tempo dopo dalle imborsazioni prescritte dal potere regio. E non poteva mancare una ricognizione, sia pur veloce rispetto alla complessità dei temi affrontati, di quanto successe nel *Regnum*, dove le analogie col nord europeo, riconducibili alle

²¹ L'esclamazione chiude il *De regimine civitatis*, riecheggiando molte analoghe deprecazioni: B. Pio, *Il pensiero politico di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*. CISbAM, Atti del L Convegno storico internazionale. Todi – Perugia, 13-16 ottobre 2016, Spoleto 2014, p. 191.

²² P. 167.

²³ Pp. 178-186.

²⁴ Pp. 200-212. Un esempio tardo ma famoso di “sostanziale osmosi” tra i due ceti è quello del Montaigne, il cui titolo nobiliare (acquistato dal bisnonno) lo propose ‘naturalmente’ alla carica di *mairie* di Bordeaux per due volte (pp. 205-206).

strutture centralizzate normanno-sveve, subirono aggiustamenti vari sotto il dominio angioino e sotto quello aragonese, con situazioni che spaziano dalla moderata autonomia di consigli cittadini presieduti da un podestà, come in alcune città della Sicilia, alla diffusione della struttura denominata *universitas*, con un'istituzionale "commistione di attribuzioni che ricorda per certi versi i consolati della prima età comunale"²⁵, al costituirsi dei 'sedili' napoletani formalizzati da Roberto d'Angiò, fino a modelli partecipativi manifestamente d'influenza catalana.

Nel tracciare le pagine conclusive, si torna al punto di partenza, ovvero al problema dell'intera esperienza dei Comuni interpretata "come una sorta di prefigurazione della democrazia moderna": una tesi inaugurata dal Sismondi, ma presente in larga parte della storiografia italiana dell'800, e poi di recente riproposta con fortuna da alcuni storici di lingua inglese, sotto vesti più accettabili, vale a dire per riflettere sullo sviluppo economico e civile generale, fonte di divario col meridione²⁶. Ed è inevitabile che alla fine del percorso ci si domandi quali siano le 'vere' caratteristiche della 'democrazia' e della 'libertà' nell'antica Grecia, scoprendo, grazie a fini indagini recenti²⁷, la distanza dei concetti classici greci da quelli che a partire dal primo Ottocento, col Constant, sono stati posti a fondamento degli ordinamenti costituzionali moderni. In realtà bisogna da un lato riconoscere, casomai, l'influenza dei modelli romani giunti attraverso il diritto, e dall'altro puntare su una specificità del mondo comunale al di qua delle Alpi, che al di là di esse non trova davvero riscontro, almeno nel Due-Trecento. Mentre, paradossalmente, la situazione si rovescia e i percorsi radicalmente diversi di quei secoli sono destinati ad avvicinarsi, nelle terre italiane si perde quanto si viene invece acquistando nel resto d'Europa. E si deve mestamente constatare che il grande retaggio delle pratiche partecipative comunali va cercato nei rituali delle confraternite e dei sodalizi laicali, dove si conservano fino all'Ottocento votazioni con palline, estrazioni a sorte ecc.; ed è anche reperibile nelle piccole comunità rurali o montane, dove "il consiglio manteneva il suo ruolo di riproduzione della comunità"²⁸.

Passiamo ad esprimere qualche riflessione sollecitata dal libro.

Si sa bene che dalla Restaurazione all'Unità vi fu un'eccezionale fioritura di opere letterarie, storiche e artistiche. Portatrici di proposte varie relative al passato, all'attualità, o al futuro dell'Italia, dai romanzi storici alle riviste politiche: accompagnavano fatti straordinari, dalla concessione degli Statuti all'istituzione degli archivi di Stato, dalla riforma dell'Università alla creazione dei drammi lirici. Eventi talvolta in sintonia con quel movimento che l'Alfieri aveva individuato col nome di 'risorgimento', talaltra caratterizzati da ben diversa posizione. E, nella massa dei prodotti, si manifestavano spesso ricostruzioni fantasiose, contrapposte e partigiane; donde emergeva "una mistica del civismo nazionale e laico"²⁹; ci si aspettava che il letterato s'occupasse e si preoccupasse della "redenzione d'un popolo", poiché

²⁵ P. 209.

²⁶ Pp. 214-215.

²⁷ Specie quelle di Luciano Canfora, citato alle pp. 217-218.

²⁸ P. 225.

²⁹ C. Ceccuti, *Letteratura civile e cultura del Risorgimento*, in *La nascita dello Stato italiano. La nazionalità fattore del nuovo equilibrio europeo*. Atti del LXV congresso di storia del Risorgimento italiano (Firenze, 19-22 ottobre 2011), a cura di S. Rogari, Roma 2013, p. 290.

“l’ufficio dello scrittore s’è investito nel suo concetto dei caratteri d’una missione”³⁰. Difficile evitare polemiche, la cui avvisaglia s’era avuta al principio del secolo, quando avevano preso origine dalla pubblicazione dell’ultimo volume della citata opera del Sismondi; e che non s’erano placate, se Alessandro Manzoni nel ’55 aveva ripubblicato le sue *Osservazioni sulla morale cattolica* inizialmente edite nel ’19.

Certo, potremmo esaminare le questioni di carattere generale come emergevano da varie opere, come quella dell’Emiliano Giudici, *La storia politica dei municipi italiani*, o quella di Karl Hegel, *Storia della costituzione dei municipi italiani*; ma senz’altro piuttosto che a tali ponderosi volumi, la nostra preferenza va accordata al breve saggio di Carlo Cattaneo, *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, edito in quattro puntate nella rivista *Crepuscolo* nell’autunno del 1858, permeato di pensiero e d’idee. Fra le quali il tema portante, annunciato nel titolo e nelle prime battute: affermare che la città è “l’unico principio per cui possano i trenta secoli delle istorie italiane ridursi a esposizione evidente e continua”; e la conclusione, che nelle città italiane si trovano le radici di quella “scienza sperimentale che si guarda sempre innanzi, e *mira sempre alla scoperta*, e non si cura di dire: *ipse dixit*”. Per il Cattaneo, è necessario guardare all’insegnamento dei grandi sperimentatori, da Leonardo a Galileo, operanti nel mondo naturale, fino a Machiavelli, operante nel mondo sociale, per intendere compiutamente gli universali di Giambattista Vico che “scaturiscono dall’esperienza: *«il vero è il fatto»*”. ‘Fatti’ agricoli, perché “dalle città nostre uscì quel nuovo circolo di scienza agraria che promette alle nazioni un’ indefinita prosperità”, trasportando dalla metropoli al contado i sussidi di registri e di bilanci per cui “la cieca pratica agraria si educò in calcolata e variabile industria”³¹.

Prescindendo dalle implicazioni di tipo economico, dal discorso cattaneano preleviamo l’indicazione-intuizione del ruolo centrale delle esperienze consumate all’interno del perimetro cittadino, e anche prima del fatidico momento genetico del Comune. Qui viene in questione che cosa s’intenda per ‘città’: “è prima di tutto uno stato d’animo”, ebbe a giudicare, con un’espressione celebre anche per la sua efficacia, il grande storico Roberto Sabatino Lopez, aggiungendo che “si distingue dalle altre agglomerazioni perché è complessa e differenziata come un organismo pluricellulare vivente”³²; caratteristiche riscontrabili indirettamente anche da testi appartenenti all’alto medio evo. Se qualcuno mi chiedesse se ritengo fossero frutto d’uno stato d’animo scritti come il *Versum de Mediolano civitate*, poema adespoto dell’epoca di Liutprando, o come l’analogo e di poco posteriore *Versus de Verona*, risponderei

³⁰ *Ivi*, p. 291, dove si riportano parole d’un anonimo scritto mazziniano pubblicato nella premessa a un’edizione del ’40 dell’*Assedio di Firenze* del Guerrazzi. Innumerevoli le proposte d’indagine emergenti da recenti convegni ‘risorgimentali’: oltre a quello della nota precedente, citiamo per esempio *Dal 1848 al 1948: dagli Statuti alla Costituzione repubblicana. Transizioni a confronto*. Atti del convegno di studi Firenze, 11-12 dicembre 2008, a cura di S. Rogari, Firenze 2010.

³¹ Sul saggio cfr. F. Livorsi, *La città di Milano nel pensiero di Carlo Cattaneo*, in *Città e pensiero politico italiano dal Risorgimento alla Repubblica*. Atti del Convegno di studi Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 16-18 febbraio 2006, a cura di R. Ghiringhelli, Milano 2007, pp. 74-76; G. Consonni, *La bellezza civile. Splendore e crisi della città*, Rimini 2013, p. 27 ss.

³² Le frasi, da una relazione spoletina del 1955, sono riportate in una piccola antologia di “brani critici” presente in G. Fasoli-F. Bocchi, *La città medievale italiana*, Firenze 1973, p. 88. A R. Bordone, *Uno stato d’animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano*, Firenze 2002, dobbiamo una preziosa rivisitazione di certi “modelli di comportamento” e “condizionamenti” cittadini.

affermativamente e senza esitare; né diversa dichiarazione farei a proposito d'una piccola località come l'istriana Risano e del verbalizzato lamento del suo popolo³³.

Per il basso medio evo, a parte il confronto città/non città³⁴, altri preziosi rilievi potrebbero offrire fonti più tarde. Penso al genere *Mirabilia urbis*, con l'ovvio modello Roma: come dimostra la *Narracio* del maestro Gregorio³⁵, soprattutto interessante è l'impatto sul visitatore delle vestigia della trascorsa e irripetibile grandezza, ma quel che ai miei occhi è valida e da studiare è l'indicazione generale ricavabile da questi testi, e che potrebbe sintetizzarsi con la locuzione 'effetto città'. In Germania si disse *Stadluft macht frei*³⁶, frase riferita alla libertà dal servaggio acquisibile mediante la permanenza per un anno e un giorno in città, ma che ben si presta ad esprimere il complesso dei percorsi che conduce il semplice *habitor* d'un luogo a conquistare (o meglio, riconquistare) la dimensione del *civis*.

In questo senso si può intravedere la costruzione dell'individualità, anzi, per specificare quanto succede all'interno d'una comunità, della 'persona'. Opportuno utilizzare in proposito alcuni dati elementari, a partire da quanto scrisse Cicerone, grande uomo politico, avvocato e scrittore, divulgatore sommo della filosofia greca, nel suo capolavoro, il *De officiis*. Lì si risponde all'interrogativo principale che si pone o dovrebbe porsi l'uomo: qual è il suo compito, che cosa è giusto e onesto fare nella vita?³⁷ Lo spunto è tratto da un'opera di Panezio, filosofo di Rodi, alfiere della scuola stoica, che aveva scritto *Perì tou kathékontos*, cioè "Su quanto è conveniente": *officium* è dunque 'ciò che è giusto, opportuno, utile'. Si viene in tal modo a 'nobilitare' un termine partito dalle rappresentazioni teatrali, ove *prósopon* designa il personaggio. Meditando su di esse, Epitteto, altro pensatore appartenente alla Stoa, nel suo celebre *Manuale* scolpisce una vicenda senza tempo: ricordando all'uomo che dovrà essere bravo attore in uno spettacolo scelto da altri, dove appunto ad altrui arbitrio dovrà recitare la parte del principe o del povero, del sano o del malato³⁸.

Da qui s'alza in volo un ragionamento che ha il suo pilastro nel concetto di 'decoro'³⁹, vale a dire del rapporto tra l'azione e il momento storico che l'uomo sta vivendo, e per il quale l'uomo ha bisogno della 'persona', ovvero della maschera. Anzi di quattro maschere, perché alle due immancabili, una rappresentante l'uomo come genere, l'altra come individuo, si aggiungono quelle fornite dalle circostanze di destino e dalle decisioni volontarie.

³³ In G. Fasoli, F. Bocchi, *La città medievale*, pp. 100-113, sono riportati i testi qui citati.

³⁴ Questo il titolo d'uno dei paragrafi del pregevole saggio di M. Ginatempo, *Vivere 'a modo di città'. I centri minori italiani nel basso medioevo: autonomie, privilegio, fiscalità*, in *Città e campagne del basso medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze 2014, pp. 1-30.

³⁵ Cfr. M. Frati, *La definizione e la tutela dell'ambiente urbano*, in *La città allo specchio* (= "Città e Storia" 1, 2006) Roma 2006, pp. 553-554; ampie indicazioni bibliografiche nelle note.

³⁶ Tra i vari studi, segnalo quello di F. M. Guelf, *Stadluft macht frei. Von der Polis zur Cyberstadt. Philosophische Auseinandersetzungen*, Frankfurt a. M. 2009.

³⁷ Cfr. G. Picone, *Introduzione*, in M. T. Cicerone, *De officiis. Quel che è giusto fare*, a cura di G. Picone, R.R. Marchese, Torino 2012.

³⁸ Il brano è riportato anche da S. Marini, *Dalla persona alla ... persona. Appunti per una storia*, Milano 2008, p. 16.

³⁹ R. R. Marchese, *Quasi quidam ornatus vitae. Il decorum nel De officiis di Cicerone*, nel sito www.Montesquieu.it/biblioteca/Testi/Marchese_officiis.pdf.

Sono così gettate le basi ideologiche perché si costruiscano due concetti essenziali della cultura occidentale, quello di persona e quello di personalità, nel quadro d'una nozione chiave, quella di *humanitas*, ovvero dell'esperienza sapienziale romana. Cicerone infatti ci fornisce anche una propria raffigurazione d'una "antropologia delle forme sociali", accennando alle cose comuni dei cittadini, come i templi, il foro, le strade, il diritto, le consuetudini e i rapporti contratti fra di loro⁴⁰. Nel *De officiis* si traggono poi le conclusioni in rapporto appunto al decoro, alla necessità di presentare la maschera più adatta. A perfezionare questi concetti, a conferire loro ulteriore dignità, interviene poi il pensiero cristiano, con la vivacissima discussione sulla Trinità e sulle 'persone' che la compongono. Sant'Agostino, al principio del V secolo, ha anche in queste definizioni una parte relevantissima, pure se protagonisti della sua produzione scrittorica spesso sono i vocaboli 'homo' e 'anima', piuttosto che 'persona': questa è tuttavia parificata all'uomo, vera immagine di Dio. Certo è che il termine da allora aggiungerà solo elementi positivi alle sue accezioni, ai suoi impieghi effettivi, anche grazie alla filosofia scolastica, e alla saldatura tra l'esperienza giuridica romana e la meditazione giudaico-cristiana. L'allusione è, com'è ovvio, prima di tutto a Boezio, autore d'una delle più straordinarie e giustamente celebri definizioni di 'persona', da lui detta *naturae rationalis individua substantia*, per distinguerla chiaramente da 'individuo', vocabolo attribuibile a ogni ente 'unitario e indivisibile', dagli esseri umani alle cose, agli animali⁴¹.

La filosofica premessa sul problema della 'persona' coinvolgerebbe problemi enormi, come il rapporto con 'homo' e 'caput'⁴², ma qui è finalizzata solo a ricordare che i giuristi romani decretarono con Ermogeniano, ad apertura dei Digesti: *hominum causa omne ius constitutum est*, e qualunque fosse l'esatta origine dell'asserzione⁴³ non intendo certo occuparmene, accontentandomi d'appaiare tale brocardo all'altro *omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* per escludere gran parte di quel patrimonio che è uso chiamare diritto privato. Pur essendo portatore di distinzioni fondamentali come quella tra capacità giuridica e capacità d'agire, tra proprietà e possesso, tra obbligazioni e diritti reali, tra successione testamentaria e legittima e via elencando, esso è solo parzialmente adatto a restituire una dimensione come quella della comunità, "gruppo sociale caratterizzato dal fatto di vivere insieme sulla base di beni comuni e di risorse non individuali"⁴⁴, una "dimensione antropologica e sociologica preliminare rispetto a quella giuridica"⁴⁵, ma dalla quale originano gli ordinamenti giuridici particolari.

Certo, analizzando le varie vicende delle assemblee comunali la dimensione del conflitto s'impone; ed è stato raccomandato di considerare il tendenziale *bellum civile*

⁴⁰ L. Spina, *Monologo della città e discorsi del cittadino nella Grecia antica*, in *La città com'era, com'è e come la vorremmo*, a cura di E. Corti, Firenze 2014, p. 63.

⁴¹ S. Cotta, *Persona (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, 1983, p. 161 ss.; si veda anche A. Niccoli, *Persona*, in *Enciclopedia dantesca*, IV, Roma 1970, pp. 435-437.

⁴² Ne parla anche O. Bucci, *Persona. Una introduzione storico-giuridica alla civiltà greco-romano-giudaico-cristiana*, Roma 2006, p. 100 ss.

⁴³ Ne parla S. Tafaro, *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d'uomo*, Napoli 2009.

⁴⁴ M. Tedeschi, *La comunità come concetto giuridico*, in *Comunità e soggettività*, a cura di M. Tedeschi, Cosenza 2006, p. 16.

⁴⁵ *Ivi*, p. 11.

non “come una sfida mortale per l’ordine-ordinamento”, bensì “come una dinamica interattiva che, pur svolgendosi sotto il segno dell’inimicizia, tuttavia finisce per produrre effetti ‘stabilizzanti’”, di natura costituzionale⁴⁶. In proposito, il trattato bartoliano *De Guelphis et Gebellinis* aveva dato modo di mettere bene a fuoco certi risvolti del ruolo delle *partialitates*, cioè di quelli che oggi si chiamano partiti politici, in perenne competizione tra di loro per governare, ma legittimati e legittimabili dalla giustificazione ‘universale’: la conquista e il mantenimento del *bonum commune*. Con Baldo si fa un passo ulteriore, nel senso che si accentua la necessità e l’essenzialità dell’analisi del fine perseguito dalla *partialitas*, del perché essa voglia avere il potere nelle sue mani, con una forte difesa dei *collegia* che risultano *licita* se e in quanto non prevaricanti la sostanziale unità della *civitas*⁴⁷. Altrimenti non è possibile respingere l’immagine negativa e distruttiva della fazione: bollata da molti giuristi, in particolare dall’Ubaldi, come *vermis ingressus in caseo*⁴⁸.

E allora piace leggere la storia dei consigli comunali, con paziente accuratezza e con grande perspicacia ricostruita dal Tanzini, anche come la depurazione definitiva dalle contaminazioni care ad alcuni storici del Risorgimento in caccia di precedenti dei valori democratici. Ma non solo: in quelle pagine è leggibile, perché ben ivi delineata, la crescita di qualche cosa che viene riattivato nel Comune medievale, magari tra furibonde lotte intestine, tra drammatici confronti e contrasti, e proprio grazie a tutto questo: la *civilitas*. Inevitabilmente collegato alla ‘politica’, intesa come ricerca della composizione giuridica degli interessi dei vari soggetti, il termine latino fu inventato nel primo secolo dell’era volgare “come equivalente del greco *politeia*, sulla base della corrispondenza tra *polis* e *civitas*”, e a tale significato restò principalmente ancorato, poi allargandosi al “vivere onesto secondo virtù”, e dunque ai costumi peculiari del *civis*⁴⁹. Con tutte le implicazioni che ne seguono, e che qui non è proprio il caso d’esplorare.

⁴⁶ P. Costa, *Bonum commune e partialitates: il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo*. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011, Spoleto 2012, p. 194.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 213-215.

⁴⁸ *Ivi*, pp. 196 e 212. Si vedano anche E. Spagnesi, *L’insegnamento di Baldo degli Ubaldi a Pisa e a Firenze*, in *Atti e memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria*, LXIX (2004), pp. 150-155, e G. Rossi, “... *partialitas in civitate est tamquam vermis in caseo...*”: *il giudizio (negativo) sulle fazioni politiche in Giovanni Nevizzano (1490 ca.-1540)*, in *Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 79-108.

⁴⁹ P. Rossi, *Civiltà*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, I, Roma 1991, p. 793. Sul tema si veda il saggio di S. Chignola, *Civis, civitas, civilitas. Translations in modern Italian and conceptual change*, in “Contributions to the history of concepts”, 3, 2 (2007), pp. 234-253.